Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — **Roma - Sabato, 10 settembre** — **Numero 215**

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti			
In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40;	semestre L. 24;	trimestre L. 16
Id. a domicilio ed in tutto il Regno: » 45;	» » 26;	» » 18
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 90;	» » 50;	» » 20

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione o gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o spazio di linea.
Altri avvisi . . . . » 0,50 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*

Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60

Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1184.*

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

Regio decreto-legge, 21 agosto 1921, n. 1188, ***contenente disposizioni transitorie per consentire agli stranieri la dichiarazione di elezione della cittadinanza italiana, sospesa durante la guerra.***

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del guardasigilli, ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri e coi ministri degli affari esteri e della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli stranieri che, trovandosi nelle condizioni prevedute dall'art. 3, n. 2 della legge 13 giugno 1912, n. 555, non poterono, per effetto dell'art. 1 della legge 25 luglio 1915, n. 1144, dichiarare di eleggere la cittadinanza italiana, possono fare tale dichiarazione nel termine perentorio di un anno dalla data della entrata in vigore del presente decreto.

Gli stranieri che, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 3, n. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, non hanno acquistata, per effetto della medesima disposizione, la cittadinanza italiana, sono ammessi a dichiarare di eleggere tale cittadinanza nel termine stabilito nel comma precedente.

La dichiarazione di eleggere la cittadinanza italiana fa acquistare la medesima dopo 90 giorni dalla sua data, a meno che il Governo non inibisca tale acquisto.

Art. 2.

Non possono dichiarare di eleggere la cittadinanza italiana a norma dell'articolo precedente gli stranieri

che avrebbero potuto acquistarla nei termini stabiliti dal decreto Luogotenenziale 14 luglio 1918, n. 1029.

Art. 3.

L'ufficiale di stato civile, che abbia ricevuto la dichiarazione di elezione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art 1, deve immediatamente spedirne copia, con lettera raccomandata, al prefetto della Provincia, che la trasmette al Ministero dell'interno con le occorrenti informazioni.

Le contravvenzioni alle disposizioni contenute in questo articolo sono punite a norma dell'art. 404 Codice civile.

Art 4.

Quando la dichiarazione di elezione di cittadinanza agli effetti dell'art. 1 sia fatta all'estero dinanzi ai RR. agenti diplomatici e consolari, questi devono trasmetterne copia, oltre che all'ufficiale di Stato civile a sensi dell'art. 5 del R. decreto 23 dicembre 1915, numero 2560, anche al Ministero dell'interno.

In tali casi, è raddoppiato il termine stabilito dal 2° capoverso dell'art. 1 per l'esercizio da parte del Governo della facoltà di inibizione.

Art. 5.

La facoltà concessa al Governo dal 2° capoverso dell'art. 1 è esercitata dal ministro dell'interno con suo decreto, non soggetto ad impugnazione nè in via amministrativa nè in sede giurisdizionale, che è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno ed annotato in margine alla dichiarazione di elezione della cittadinanza italiana fatta dallo interessato.

Art. 6.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 21 agosto 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — RODINÒ — DELLA TORRETTA — GASPAROTTO.

Visto, *Il guardasigilli*: RODINÒ.

Regio decreto-legge 24 agosto 1921, n. 1189, *relativo alla costituzione degli Enti autonomi stradali della Calabria.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto-legge 3 maggio 1920, n. 558, recante provvedimenti per le opere stradali nelle Provincie in cui hanno vigore leggi speciali;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col ministro segretario di Stato per il tesoro;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Negli articoli 6, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20 e 21 del Regio decreto-legge 3 maggio 1920, n. 558, sono apportate le seguenti modificazioni:

All'articolo 6 il secondo comma è costituito dal seguente:

A servizio dell'Ente possono essere distaccati funzionari del Genio civile nonchè di altre Amministrazioni centrali o provinciali governative.

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

I progetti delle opere compilati dall'Ente sono approvati dal Ministero dei lavori pubblici, su parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, quando il loro importo complessivo di stima superi le L. 1.000.000, e dal Consiglio di amministrazione dell'Ente quando detto importo stia fra le L. 1.000.000 e le L. 200 000.

I progetti il cui importo complessivo di stima non superi le lire 200.000 sono approvati dal presidente del Consiglio di amministrazione dell'Ente.

Dovranno essere sottoposti all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici anche i progetti il cui limite di spesa non superi le L. 1.000.000 allorchè i lavori costituiscano parte di opere d'importo complessivo superiore a tale limite.

Dovranno parimenti essere sottoposti all'approvazione del Consiglio di amministrazione dell'Ente i progetti il cui limite di spesa non superi le L. 200.000 allorchè i lavori costituiscano parte di opere il cui importo complessivo stia fra le L. 1 000.000 e le L. 200.000.

Quando si tratti di semplice revisione di prezzi contrattuali la competenza per l'approvazione sarà regolata con le stesse norme di cui ai due primi comma del presente articolo, applicandosi i limiti suddetti al solo importo della variazione di spesa.

Il Ministero dei lavori pubblici dovrà pronunciarsi nei casi di sua competenza entro il termine massimo di due mesi.

All'art. 10 il primo comma è sostituito dal seguente:

Per la compilazione dei progetti e per l'appalto, la direzione, la contabilità e la collaudazione dei lavori si osserveranno dall'Ente le norme vigenti, secondo il regolamento 25 maggio 1895, n. 350, e successive modifiche, per le opere di conto dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici.

All'art. 10 il quarto comma è sostituito dal seguente:

Se in pendenza dell'appalto sorgessero contestazioni coll'impresa, gli schemi delle eventuali transazioni saranno sottoposti all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici, sentito, ove del caso, il preventivo parere dei competenti corpi consultivi, quando ciò che si promette, si abbandona o si paga superi le L. 100.000.

All'articolo 12 i primi due comma sono sostituiti dai seguenti:

Con l'approvazione del bilancio preventivo dell'Ente per un determinato esercizio finanziario le somme ivi esposte in entrata come somministrazioni del Ministero dei lavori pubblici si intendono da questo vincolate a favore dell'Ente, al quale saranno somministrate a richiesta del presidente del Consiglio di amministrazione e sulla base dei progetti approvati e di analoghe deliberazioni consiliari.

Dalle somme autorizzate per la esecuzione delle opere, oltre le spese per il personale e per il funzionamento dell'Ente, dovranno essere prelevate quelle occorrenti per acquisto di impianti, macchinari, materiali e mezzi d'opera e quanto altro possa essere utilizzato per la esecuzione delle opere affidate all'Ente.

L'art. 14, lettera *g*) è modificato come appresso:

g) lavori di sistemazione e miglioramento di ponti e strade

nazionali, costruzione di ponti e strade nazionali e di strade provinciali e manutenzione di strade provinciali nelle Provincie calabresi a termini dell'art. 32 della legge 25 giugno 1906, n. 255 e annessa tabella *A-bis*, alla quale è aggiunta la strada n. 89, da Badolato alla Nazionale n. 66 tra Spadola e Serra San Bruno.

All'art. 16 sono soppressi i comma 2° e 3°.

All'art. 18 è aggiunto il seguente comma 4°:

L'Amministrazione dello Stato ha la facoltà di affidare all'Ente stradale, mediante speciale convenzione, la manutenzione delle strade nazionali della Provincia.

All'articolo 19 il primo comma è sostituito dal seguente:

È prorogato a tutto il 30 giugno 1922 il termine stabilito dall'articolo 8, 2° e 3° comma, della legge 7 aprile 1917, n. 601, per la presa in consegna da parte delle Provincie di Basilicata e Calabria delle strade comunali delle Provincie stesse e degli acquedotti di Basilicata costruiti dallo Stato, e che erano già passati in consegna ai Comuni interessati alla data della pubblicazione della presente legge.

All'articolo 20 il primo comma è sostituito dal seguente:

I termini che fossero già trascorsi per la formazione degli elenchi delle strade di accesso alle nuove stazioni ferroviarie, di cui all'articolo 12 della legge 21 luglio 1910, n. 589, sono prorogati a tutto il 30 giugno 1922.

L'art. 21 è sostituito dal seguente:

Per la modificazione, a termini dell'art 6 della legge 7 aprile 1917, n. 601, del percorso delle strade comunali che si costruiscono in Basilicata ed in Calabria a cura dello Stato, sarà necessario il solo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che fino al 30 giugno 1922 sarà sostituito da quello della Commissione tecnica richiamata al precedente articolo.

Art. 2.

Nel citato R. decreto-legge 3 maggio 1920, n. 558, è aggiunto il seguente art. 25:

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare le presenti disposizioni con quelle delle leggi per la Basilicata per la esecuzione delle opere a cura dello Stato, modificando, se occorre, in conformità delle disposizioni suddette, la costituzione del Commissariato civile.

Art. 3.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 24 agosto 1921

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA — MICHELI.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

Regio decreto 3 luglio 1921, n. 1190, ***che approva il regolamento per il servizio di salvataggio degli operai addetti alle miniere di solfo della Sicilia.***

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 30 marzo 1893, n. 184, concernente la polizia delle miniere, cave e torbiere e il regolamento approvato con il R. decreto 10 gennaio 1907, n. 152;

Vista la legge 14 luglio 1907, n. 527, recante disposizioni speciali per gli infortuni del lavoro nelle solfare della Sicilia e i regolamenti approvati con i RR. decreti 14 giugno 1908, n 462 e 3 dicembre 1908, n. 787;

Visto l'art. 15 del decreto-legge Luogotenenziale 26 maggio 1918, n. 739;

Sentito il Consiglio superiore delle miniere;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, di concerto con quelli per l'industria e il commercio e per il lavoro e la previdenza sociale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito regolamento per il servizio di salvataggio degli operai addetti alle miniere di zolfo della Sicilia, visto d'ordine Nostro dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 luglio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — MICHELI — ALESSIO — LABRIOLA.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.

REGOLAMENTO

per il servizio di salvataggio degli operai addetti alle miniere di zolfo in Sicilia

Art. 1.

Il Sindacato obbligatorio Siciliano di mutua assicurazione per gli infortuni degli operai nelle miniere di zolfo della Sicilia provvederà all'impianto ed al funzionamento dei posti di salvataggio, che debbono essere allestiti secondo il disposto dell'art. 15 del decreto legge 26 maggio 1918, n. 739, le spese di impianto saranno a carico del Consorzio obbligatorio per l'industria solfifera Siciliana e quelle pel mantenimento e ogni altra spesa saranno poste a carico del Sindacato. Fra le spese di impianto sono comprese quelle relative ai locali.

Art. 2.

I posti di salvataggio dovranno sorgere nei centri minerari di speciale importanza secondo la designazione del Ministero di agricoltura la quale potrà variare in base alle vicende dei gruppi solfiferi.

Art. 3.

In ogni posto di salvataggio dovranno costantemente tenersi in perfetto stato di funzionamento degli apparecchi respiratori atti a permettere il soggiorno in un'atmosfera irrespirabile, maschere contro i gas, lampade elettriche portatili, lampade di sicurezza, cordami, tavole, utensili e quant'altro possa occorrere in eventuali operazioni di salvataggio.

Il numero degli apparecchi respiratori dovrà essere almeno di uno ogni duecento operai addetti ai lavori interni del gruppo di

miniere che fanno capo al posto di salvataggio, con un minimo di cinque, salvo per i posti di minore importanza, dove a giudizio dell'ingegnere minerario, tale minimo potrà scendere fino a tre.

Il numero delle maschere dovrà essere almeno triplo di quello degli apparecchi.

Il numero delle lampade elettriche e quello delle lampade di sicurezza dovrà essere almeno doppio di quello degli apparecchi.

Inoltre una o due lampade di sicurezza dovranno essere grisoumetriche secondo l'importanza del posto.

La dotazione di ciascun posto di salvataggio per quanto riguarda il numero ed il tipo degli apparecchi, sarà approvata dall'ingegnere capo del Distretto minerario di Caltanissetta.

Art. 4.

Il Sindacato istituirà inoltre una stazione centrale di rifornimento e di prova corredata di tutto l'occorrente perchè si possa:

a) provare e sperimentare gli apparecchi respiratori, prima che ne sia consentito l'uso;

b) provvedere alla manutenzione degli apparecchi, perchè siano sempre in perfetto stato di funzionamento;

c) far funzionare una scuola con annessa camera per i fumi, per la istruzione del personale e degli operai nell'uso degli apparecchi e nei metodi di salvataggio;

d) disporre di un certo numero di apparecchi di riserva da dislocare al bisogno.

Art. 5.

Il Sindacato è autorizzato a stabilire un servizio telefonico indipendente o collegato con la rete dello Stato fra i diversi gruppi di miniere ed il posto centrale di rifornimento, ed a provvedere a mezzi rapidi di trasporto per gli apparecchi ed i mezzi di salvataggio.

Art. 6.

Per ogni posto di salvataggio, locale o centrale, il Sindacato obbligatorio di mutua assicurazione stabilirà dei periodi di esercitazioni per il maneggio degli apparecchi respiratori, delle maschere, delle lampade di sicurezza, e mezzi accessori, sotto la direzione di persona tecnica competente in arte mineraria e con l'ausilio di sanitari dell'istituto. A queste esercitazioni prenderanno parte gli operai ed i sorveglianti delle squadre di salvataggio istituite in ciascuna solfara della Sicilia dai rispettivi esercenti, a norma dell'articolo seguente.

Art. 7.

Ogni esercente di solfara, ai fini previsti dall'art. 42 del regolamento di polizia mineraria 10 gennaio 1907, n. 152, istituirà una propria squadra di salvataggio composta di almeno uno dei sorveglianti della miniera, e di tanti componenti in ragione di uno ogni cinquanta operai addetti ai lavori interni. In ogni caso il numero dei componenti di ogni squadra di salvataggio non potrà essere minore di quattro oltre il sorvegliante.

Per le miniere aventi meno di duecento operai all'interno sarà consentito che gli esercenti di più miniere si associno fra loro per la formazione di un'unica squadra di salvataggio.

Art. 8.

Gli esercenti hanno obbligo di comunicare al Sindacato i nomi dei componenti le squadre, avvertendolo immediatamente degli eventuali mutamenti.

Gli esercenti hanno altresì obbligo di inviare le squadre di salvataggio nei posti e per i periodi di esercitazioni che saranno indicati dal Sindacato, corrispondendo agli operai facenti parte della squadra la paga per le giornate dedicate alle esercitazioni, ragguagliate al guadagno medio degli operai stessi. Alle eventuali spese di viaggio e di soggiorno provvederà il Sindacato.

Art. 9.

I componenti le squadre di salvataggio dovranno essere riconosciuti idonei mediante apposita visita medica praticata a cura del Sindacato. Essi dovranno avere completa conoscenza del sotterraneo in cui debbono eventualmente operare per potervi circolare senza guide.

Art. 10.

Le squadre di salvataggio si terranno sempre pronte per eseguire i lavori indicati nel citato art. 42 del regolamento di polizia mineraria 10 gennaio 1907, n. 152.

Art. 11.

Delle esercitazioni da praticarsi nei singoli posti locali di salvataggio o nel posto centrale si terrà apposito registro da cui dovranno risultare la data dell'esperimento, la consistenza ed il nome degli operai che vi abbiano preso parte.

Art. 12.

A periodi non superiori a sei mesi i direttori delle miniere aventi almeno duecento operai interni, provvederanno all'effettuazione, sotto la loro guida, di complete esercitazioni sotterranee nelle miniere stesse, dando comunicazioni dei risultati ottenuti al Sindacato obbligatorio che ne terrà nota nel registro di cui all'articolo precedente.

Il Sindacato potrà disporre, senza che i direttori delle miniere si possano opporre, che alle esercitazioni in miniera prendano parte componenti di altre squadre di salvataggio.

Art. 13.

Un regolamento interno redatto dal Sindacato ed approvato dal Ministero per l'agricoltura, da quello per l'industria e il commercio e da quello per il lavoro e la previdenza sociale, disciplinerà tutto quanto abbia riguardo al funzionamento dei posti di salvataggio.

Art. 14.

In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui agli articoli 7, 8, 9, 10 e 12 gli esercenti ed i direttori delle miniere saranno passibili delle ammende, multe e pene di cui all'art. 17 della legge di polizia mineraria del 30 marzo 1893, n. 184.

Art. 15.

Gli ingegneri e gli aiutanti del distretto minerario di Caltanissetta sorveglieranno, nelle loro ispezioni, l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento.

L'ingegnere capo del distretto minerario predetto provocherà dai prefetti delle Provincie nelle quali si trovano le miniere, quelle disposizioni complementari che saranno riconosciute opportune.

Art. 16.

Subordinatamente alle condizioni che saranno stabilite nel regolamento interno di cui all'art. 13 gli apparecchi di salvataggio potranno temporaneamente essere concessi in uso agli esercenti delle miniere per l'esecuzione di lavori pericolosi, in ogni caso gli apparecchi stessi non potranno essere adoperati che da impiegati o da operai appartenenti alle squadre di salvataggio di cui all'art. 7.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro per l'agricoltura

MICHELI.

Regio decreto 31 agosto 1921, n. 1208, *che dichiara festivo il giorno 14 settembre 1921, dedicato alla celebrazione del sesto centenario dantesco.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 23 giugno 1874, n. 1968;

Veduta la legge 19 giugno 1913, n. 630;

Veduto il R. decreto 4 agosto 1913, n. 1027;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro per la istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il giorno 14 settembre 1921, dedicato alla celebrazione del sesto centenario dantesco, è dichiarato festivo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 31 agosto 1921.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — CORBINO.

Visto, *Il guardasigilli:* RODINÒ.